

16 settembre 2016

Nuovi fabbisogni standard

Fabbisogni standard più semplici, più giusti e più efficienti. I nuovi parametri di spesa che si applicheranno dal 2017 e sulla base dei quali (assieme alle capacità fiscali) verrà calcolato il 40% del Fondo di solidarietà da assegnare l'anno prossimo ai comuni, correggeranno i vizi del passato.

E daranno agli enti un quadro certo delle risorse disponibili in modo da non andare oltre la data del 28 febbraio 2017 per l'approvazione dei bilanci. La nuova nota metodologica e i coefficienti di riparto, approvati ieri dalla commissione tecnica presieduta dal consigliere economico di palazzo Chigi, Luigi Marattin, costituiscono il primo tassello di una «rivoluzione che porterà a non avere più proroghe sui bilanci locali che a regime dovranno essere chiusi al 31 dicembre di ogni anno». Una missione che è sempre stata impossibile per carenza dei dati contabili con cui chiudere i bilanci, ma che potrebbe non esserlo più dal 2017, visto che entro il prossimo mese di dicembre i comuni conosceranno i fondi di loro spettanza. I nuovi fabbisogni costituiscono l'architrave di questo nuovo approccio e promettono, come detto, maggiore semplicità ed equità. Alcuni servizi che in passato erano spaccettati (si pensi agli affari generali o alla viabilità e trasporti) verranno considerati unitariamente. Si passerà dunque da 12 a 8 stime, mentre i questionari che saranno somministrati ai comuni per l'aggiornamento dei fabbisogni 2018 conterranno molti meno campi (da 6.000 a 1.500). Le stime saranno basate non sulla media dei valori ma sulle frontiere di efficienza. Da Italia Oggi.



Sommario:

- ◆ Nuovi fabbisogni standard
- ◆ Pubblicato il regolamento sul fondo di progettazione
- ◆ Nuovi rating di valutazione per le PMI
- ◆ Aumento di controlli per ottenere rating di legalità
- ◆ Corte Cassazione: responsabilità ampia su sicurezza del lavoro
- ◆ Guida ANAC sui servizi infungibili
- ◆ Buone le compravendite del residenziale in Europa

Siti e riviste controllate: sito ANCE (solo per la parte studi ed approfondimenti), sito Confindustria, sito ABI, sito Inps, sito Censis, sito Cresme, sito Svimez, sito Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze, sito Unioncamere, sito Bloomberg, sito Il Sole 24 Ore, Sito Edilizia e Territorio, sito Dipartimento Politiche Europee, sito Economia e Finanza R.it, sito SRM, sito Istat, sito Italia Oggi, sito lavoripubblici.it, sito Edilportale, sito Ministero Ambiente, sito Autorità di Vigilanza, sito Ministero per la Coesione Territoriale, sito Scenari Immobiliari, sito Nomisma, sito Banca d'Italia, sito Agenzia delle Entrate, sito Conferenza stato regioni, sito MIUR, sito Quirinale.

PUBBLICATO IL REGOLAMENTO SUL FONDO DI PROGETTAZIONE

Dopo l'ok della Corte dei conti è arrivato in «Gazzetta» il regolamento sul fondo di progettazione che consentirà di rendere fruibili 100 milioni di euro per la progettazione di interventi contro il dissesto idrogeologico. Il sostegno alla progettazione consentirà di rendere concretamente realizzabili gli interventi contro il dissesto che sono già stati individuati dall'apposita unità di missione guidata da Mauro Grassi.

Nel testo sono indicate le modalità di funzionamento del fondo, gli interventi prioritari, il meccanismo di selezione e rotazione. La regola generale è che a beneficiare del fondo saranno i presidenti delle Regioni, in qualità di commissari di Governo. Potranno utilizzare il denaro per la redazione dei progetti esecutivi da mettere a base di gara. Non saranno ammessi al finanziamento gli incarichi di progettazione già conferiti e le spese per rilievi e indagini appaltati prima della data di assegnazione dei fondi.
DA *Edilizia e territorio*.



Nuovi rating di valutazione per le PMI

Stanno per cambiare i criteri di valutazione economico-finanziaria delle imprese, utilizzati per l'ammissione agli interventi del fondo di garanzia per le Pmi. Si passerà dall'attuale sistema di credit-scoring (sistema usato per valutare la solvibilità delle controparti attraverso semplici ponderazioni o sofisticati modelli statistici multivariati) a un modello di rating che, nelle intenzioni del ministero dello sviluppo economico, dovrebbe consentire di estendere l'operatività del fondo anche alle imprese con merito di credito più bassi. Per un triennio le risorse a disposizione delle Pmi ammonteranno a 3,4 miliardi di euro. Cinque le classi di merito creditizio per ammettere le Pmi al fondo statale. Questo è quanto riferiscono a ItaliaOggi fonti interne al Mise. Il decreto, a cui stanno lavorando i tecnici di via Veneto, è attuativo dell'articolo 2, comma 6, del decreto legge n. 69/2013. La finalità della riforma è quella di trasformare il fondo in uno strumento più moderno ed efficace, per combattere il razionamento del credito. L'idea è dotare il fondo di un modello personale di calcolo del rating, così come lo hanno le banche, e modularne la copertura in base alla rischiosità dei soggetti che chiedono la garanzia. Da *Italia Oggi*.



Aumento di controlli per ottenere rating di legalità

Diventano più stringenti i controlli sulle imprese che decidono di richiedere il rating di legalità. È in vigore la **delibera** adottata dell'Antitrust lo scorso 13 luglio, dopo un periodo di consultazione abbastanza lungo. Rispetto alle versioni precedenti, le verifiche per ottenere il rating non coinvolgeranno solo titolari e direttori tecnici, ma anche i procuratori speciali. Alle attività di controllo parteciperà inoltre la Guardia di Finanza.

Rating di legalità Il rating di legalità, lo ricordiamo, è lo strumento di valutazione attivato su base volontaria, che certifica il rispetto delle norme antimafia e anticorruzione, quelle sulla circolazione del contante e la regolarità retributiva, contributiva e assicurativa nei confronti dei lavoratori. Le imprese più virtuose possono ottenere fino a **tre stellette** e il punteggio ottenuto costituisce un criterio premiante nell'accesso al credito e nella partecipazione alle gare d'appalto.

Il **punteggio** base è pari a una stelletta. Per ottenerla l'impresa deve dimostrare di rispettare una serie di criteri. Ci sono poi dei requisiti aggiuntivi che danno diritto a un +. Il conseguimento di tre + fa ottenere una stelletta aggiuntiva. Il punteggio massimo è pari a tre stellette.

Il rating di legalità può essere richiesto dalle imprese con sede operativa in Italia, un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di rating e l'iscrizione nel registro delle imprese da almeno due anni.

Come si ottiene il rating di legalità -Per ottenere una stelletta, cioè il **punteggio base**, è necessario che titolari, direttori tecnici e procuratori speciali non abbiano subito misure di prevenzione né condanne.

L'impresa deve inoltre dichiarare di non essere stata condannata dall'Autorità e dalla Commissione europea per illeciti antitrust gravi, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating, di non essere stata condannata per pratiche commerciali scorrette e di non aver subito accertamenti per il mancato pagamento di imposte e contributi o per il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Bisogna infine dimostrare di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili e di non aver subito la revoca di finanziamenti pubblici, misure che impediscono l'affidamento dei contratti pubblici e comunicazioni antimafia. Il punteggio base può essere **incrementato** se l'impresa possiede altri requisiti, come il rispetto del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell'interno e da Confindustria il 10 maggio 2010 e rinnovato il 19 giugno 2012, l'utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili anche al di sotto delle soglie previste dalla legge, la presenza di una struttura di controllo delle attività aziendali, l'iscrizione nelle white list e la sottoscrizione di codici etici di autoregolamentazione. Rating di legalità, procedure e verifiche Dopo aver ricevuto la richiesta dell'impresa, l'Antitrust trasmette una copia integrale alla Guardia di Finanza, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Giustizia e all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Per verificare la regolarità fiscale e contributiva delle imprese in possesso del rating di legalità, ogni anno l'Autorità individua un campione rappresentativo, pari al 10% delle imprese in possesso del rating, e invia l'elenco alla Guardia di



Corte Cassazione responsabilità ampia su sicurezza del lavoro

In materia di sicurezza nei cantieri, la mera presenza del appaltatore-committente in occasione di un accesso ispettivo non costituisce ingerenza nell'esecuzione dei lavori eseguiti dal subappaltante (che avrebbe potuto comportare come conseguenza il mantenimento della qualifica di datore di lavoro), né tale ingerenza potrà desumersi dalla presenza di un socio preposto al cantiere.

A chiarirlo è la Corte di cassazione, Sezione terza penale, con la sentenza 37229/16 depositata lo scorso 8 settembre, la quale ha accolto il ricorso del responsabile di un'impresa e del coordinatore per la sicurezza, già condannati in primo grado per la violazione del Decreto legislativo 81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro). La vicenda trae origine da una visita degli ispettori di una Direzione provinciale del lavoro in un cantiere edile in cui operavano varie ditte specializzate. In particolare, gli ispettori avevano riscontrato delle irregolarità nella predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento (Psc), in materia di controllo sull'idoneità dei piani operativi di sicurezza (Pos) di alcune imprese nel cantiere, nonché delle carenze nelle misure di sicurezza a salvaguardia dei lavoratori e dei terzi.

Il controllo di legittimità della sentenza del Tribunale, sollecitato dalla difesa del titolare dell'impresa ricorrente, non permetteva però alla Corte di cassazione di chiarire quale fosse in realtà la posizione di quest'ultima anche perché le imputazioni a suo carico riguardavano una responsabilità diretta, laddove era certo che i lavori venivano eseguiti da personale di altra ditta sulla base di un contratto di appalto. Neppure chiari risultavano, inoltre, i contenuti o l'esistenza di eventuale deleghe in materia di sicurezza da parte della società committente o appaltante nei confronti della società subappaltatrice. La Cassazione ha comunque ribadito che in tema di prevenzione infortuni l'appaltatore che procede a subappaltare l'esecuzione delle opere, non perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro (ai fini degli obblighi della sicurezza), neppure se il subappalto riguardi formalmente la totalità dei lavori, qualora eserciti un continuo e costante ingerenza nella prosecuzione dei lavori. Per quanto concerne la nomina del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, essa non esonera il committente e il responsabile dei lavori da responsabilità per la redazione del piano di sicurezza (e di coordinamento) e del fascicolo per la protezione dai rischi, nonché dalla vigilanza sul coordinatore medesimo in ordine all'effettivo svolgimento dell'attività di coordinamento e controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento.

La sentenza impugnata è stata quindi annullata dalla Corte di cassazione con rinvio al giudice di merito perché verifichi le reali responsabilità degli imputati, tenuto conto della formulazione delle contestazioni risultanti dal capo di imputazione. *Da Edilizia e Territorio.*



Guida ANAC

sui servizi infungibili

Fornire indicazioni puntuali alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulle condizioni che debbono verificarsi affinché si possa legittimamente fare ricorso alle deroghe previste per i casi di infungibilità di beni e servizi, alle procedure da seguire per l'accertamento di situazioni di infungibilità e agli accorgimenti che le stazioni appaltanti devono adottare per evitare di trovarsi in situazioni in cui le decisioni di acquisto in un certo momento vincolino le decisioni future (fenomeno cosiddetto del *lock-in*). È questo l'obiettivo delle nuove Linee guida ANAC per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili. Le nuove Linee guida hanno una struttura diversa da quelle recentemente licenziate dall'ANAC ed, in particolare:

- una premessa in cui vengono fornite le informazioni di base che hanno spinto l'Anticorruzione a definire queste linee guida;
- un primo capitolo che definisce le possibili cause dell'infungibilità delle forniture e dei servizi;
 - un secondo capitolo che circoscrive l'affidamento di forniture e servizi infungibili, definendo:
 - La scelta della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
 - la programmazione e la progettazione dell'acquisto di beni e servizi
 - le Consultazioni preliminari di mercato
 - Come superare il rischio di lock-in

Allegata alle linee guida vi è la Relazione AIR che descrive il contesto normativo, le motivazioni, gli obiettivi e le fasi del procedimento che hanno condotto all'adozione delle linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili, dando evidenza delle ragioni che hanno guidato l'Autorità nell'adozione di alcune scelte di fondo, soprattutto con riferimento alle più significative osservazioni formulate in sede di consultazione. In via preliminare l'ANAC ha ricordato che, da un punto di vista giuridico ed economico, i concetti di infungibilità ed esclusività non sono sinonimi. L'esclusività attiene all'esistenza di privative industriali, secondo cui solo il titolare di un diritto di esclusiva (brevetto) può sfruttare economicamente un certo prodotto o servizio. L'infungibilità deriva dal fatto che il bene/servizio è l'unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno. Da *Lavoripubblici.it*



Buone le compravendite del residenziale in Europa

Quale futuro per il mercato immobiliare? Una domanda legittima alla quale è sempre più difficile dare una risposta, oggi che il mood del settore dipende da una serie di variabili esogene in grado di influire in maniera rilevante sull'andamento degli investimenti nel real estate. Al momento, per esempio, sono proprio le incognite sul referendum autunnale italiano a imporre cautela sul mattone del nostro Paese, per l'incertezza politica che ne potrebbe derivare. Ma anche le conseguenze dell'uscita del Regno Unito dalla Ue e i delicati equilibri geopolitici impongono cautela.

Secondo l'outlook di **Scenari Immobiliari**, che sarà presentato a Santa Margherita Ligure nel corso del 24esimo Forum che si terrà venerdì 16 e sabato 17 settembre, il mercato immobiliare nel mondo mantiene un trend positivo. Anche se in alcuni Paesi il settore subisce ancora gli ultimi colpi di coda della crisi.

Dal 2010 a oggi il valore del metro quadro in Italia è sceso 15%, come in Spagna, segnando la peggiore performance europea. In Italia le quotazioni dovrebbero chiudere il 2016 con una lieve diminuzione per il residenziale. Le compravendite dovrebbero salire del 14,6% rispetto all'anno precedente, mentre un aumento intorno all'8% è atteso nel 2017, anno in cui i prezzi torneranno a salire, seppur lievemente. La ritrovata fiducia nel mercato residenziale affonda le sue radici nella riduzione dell'imposizione fiscale, nell'aumento dell'erogazione di mutui e nel calo dei prezzi degli ultimi anni. «Tuttavia, la ripresa è limitata alle grandi città» dice Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari. La lieve ripresa non coinvolge in maniera significativa il settore delle costruzioni residenziali, che continua a essere fortemente penalizzato anche se il volume di attività dovrebbe crescere di circa il 10% nel prossimo triennio. In Italia il fatturato del mercato residenziale a fine 2016 dovrebbe raggiungere gli 86 miliardi di euro dagli 83 miliardi dell'anno scorso (+3,6%) - su un fatturato complessivo del real estate di 115,1 miliardi -, per poi passare a 91,2 miliardi nel 2017 (+6%). Tra i maggiori Paesi europei si nota un andamento positivo dei prezzi al metro quadro, a eccezione del Regno Unito, anche se - sottolineano da Scenari Immobiliari - non si attendono per fine anno performance particolarmente brillanti. Caso a sé l'Irlanda e la Svezia, dove il forte aumento della domanda, accompagnato da scarsità di offerta di qualità, fa pensare a incrementi a due cifre, non solo nella capitale, ma anche in altre città importanti. Da Edilizia e Territorio.